

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 30 del 18 LUG. 2007

**“Modifiche e integrazioni alla Disposizione 1/2003
recante i requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile”
Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente per oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l’Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di

Pagina 1 di 5



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.853.697,487,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente disposizione è composta di n° 14 pagine

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la nota 512/VIG3 del 07.08.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avente per oggetto: chiarimenti disposizione n°35 del 22/11/2002;

VISTA la Disposizione di RFI n. 1 del 21 Gennaio 2003 (Disp. 1/2003);

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 ottobre 2005, "Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie", (Suppl. Ord. alla G.U. 8 aprile 2006, n.83);

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 13/2006/DIV.5 del 09/03/2006;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Direttiva del Ministro dei Trasporti, prot. 0044725 del 20/10/2006;

VISTA la relazione del Responsabile della competente S. O. della Direzione Tecnica, prot. RFI/DTC/CSI 03330/07 del 15/05/2007 con cui si propone l'emanazione di una disposizione concernente "Modifiche e integrazioni alla Disposizione 1/2003 recante i requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile"

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

(Oggetto)

La presente Disposizione:

- a) riporta le modifiche e le integrazioni ai "Requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile" definiti dalla Disposizione di RFI n. 01 del 21/01/2003;
- b) disciplina la gestione del transitorio per il materiale rotabile già immesso in servizio, di cui all'art. 1 della suddetta Disposizione 1/2003.

Art. 2

(Modifiche all'allegato 4 della Disp. 1/2003)

L'allegato 1 alla presente Disposizione, che è parte integrante e costitutiva del presente atto, annulla e sostituisce l'allegato 4 della Disposizione 1/2003 a seguito della modifica dei punti 1.4, 1.12, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.30, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10.





Art. 3

(Materiale rotabile interessato, scadenza e obblighi)

Entro il 31/12/2015, fatta eccezione per quanto stabilito al successivo art. 4:

- a) il materiale rotabile in uso precedentemente alla Disposizione 14/2000 e già circolante sulla Rete Ferroviaria Italiana, deve essere adeguato ai requisiti definiti dalla Disposizione 1/2003, così come integrata e modificata da quanto riportato nell'allegato 1 alla presente Disposizione;
- b) il materiale rotabile munito almeno di ammissione tecnica nel rispetto della Disposizione 14/2000 o della Disposizione 12/2001 e già circolante sulla Rete Ferroviaria Italiana, deve essere adeguato ai requisiti definiti dalla predetta Disposizione 1/2003, così come integrata e modificata da quanto riportato nell'allegato 1 alla presente Disposizione;
- c) il materiale rotabile munito almeno di ammissione tecnica nel rispetto della Disposizione 1/2003 deve essere adeguato ai requisiti riportati nell'allegato 1 alla presente Disposizione;
- d) il materiale rotabile per il quale è stata fatta richiesta di ammissione tecnica ai sensi della Disposizione 1/2003 prima dell'entrata in vigore della presente Disposizione, deve essere adeguato ai requisiti riportati nell'allegato 1 alla presente Disposizione.

Art. 4

(Scadenze diverse da quella stabilita all'art. 3)

- 1) Il materiale rotabile dotato di cabina di guida, ammesso a circolare sulla Rete Ferroviaria Italiana, deve essere attrezzato con il Sistema Tecnologico di Bordo di cui ai punti 1.20 e 1.22 dell'allegato 1 alla presente Disposizione entro la data stabilita dalla Direttiva Ministeriale prot. 13/2006/DIV.5 del 09/03/2006 emessa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmessa dal Gestore Infrastruttura alle Imprese Ferroviarie con prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0000938 del 31/03/2006. Fino a tale data il suddetto Sistema Tecnologico di Bordo, limitatamente al sistema di rilevamento della presenza e vigilanza, può rispondere ai requisiti ammessi transitoriamente dalla Direttiva Ministeriale prot. 0044725 del 20/10/2006 emessa dal Ministro dei Trasporti e trasmessa dal Gestore Infrastruttura alle Imprese Ferroviarie con prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2006\0002792 del 03/11/2006.

Il materiale rotabile di cui all'art. 3 comma b) e c) non dotato di RSC in cabina di guida, già ammesso in servizio e destinato a percorrere solo un tratto di linea attrezzato con codifica compreso fra due stazioni o comunque tratti di linea attrezzati non superiori a 10 km, resta ammesso a circolare fino alla data stabilita dalla suddetta Direttiva Ministeriale, prot. 13/2006/DIV.5 del 09/03/2006.

- 2) I mezzi di trazione elettrici devono essere dotati di striscianti in carbone di cui al punto 1.15 comma a) dell'allegato 1 alla presente Disposizione entro il 31/12/2009; per i requisiti di cui ai comma b) e c) dello stesso punto l'adeguamento deve avvenire entro il 31/12/2017.





- 3) Il materiale rotabile già ammesso in servizio e quello per il quale è stata fatta richiesta di ammissione tecnica ai sensi della Disposizione 1/2003 prima dell'entrata in vigore della presente Disposizione, deve rispondere al requisito tecnico previsto al punto 1.23 comma m) entro il 31/12/2021.
- 4) Il materiale rotabile ammesso a circolare sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale deve rispondere ai requisiti di cui al punto 1.30, comma a) e b) dell'allegato 1 alla presente Disposizione come previsto dalla Disposizione 46/2004 e successive integrazioni.
- 5) Il materiale rotabile già ammesso in servizio e quello per il quale è stata fatta richiesta di ammissione tecnica ai sensi della Disposizione 1/2003 prima dell'entrata in vigore della presente Disposizione, deve rispondere ai requisiti tecnici previsti al punto 2.9 entro il 31/12/2012.
- 6) Per l'adeguamento dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 ottobre 2005 e relativi:
 - al sistema di allarme passeggeri di cui al punto 1.23, comma l);
 - alla lotta al fuoco di cui al punto 2.6;
 - all'evacuazione dei veicoli in caso di emergenza di cui al punto 2.10 dell'allegato 1 alla presente Disposizione,

valgono le scadenze previste dal Decreto stesso.

Art. 5

(Ammissione tecnica con prescrizioni)

L'Autorità preposta si riserva di ammettere temporaneamente il materiale rotabile in pendenza della completa rispondenza ai requisiti richiesti dalla Disposizione 1/2003 integrata dai requisiti riportati nell'allegato 1 alla presente Disposizione. Tale ammissione tecnica sarà rilasciata con idonee prescrizioni per l'esercizio ferroviario e avrà la durata non superiore a 90 giorni naturali consecutivi.

Art. 6

(Deroghe)

Il materiale rotabile destinato a servizi particolari (treni storici, treni diagnostici, treni prova, ecc.) può essere autorizzato a circolare, con specifiche norme, anche in deroga ai requisiti previsti dalla presente Disposizione.

Art. 7

(Programmi di adeguamento)

Le Imprese Ferroviarie ed i soggetti interessati di cui all'art. 9 devono predisporre e trasmettere al Gestore dell'Infrastruttura, entro il 1 Gennaio 2008, un programma di adeguamento dei rotabili interessati ai requisiti richiesti dagli art. 3 e 4 della presente Disposizione.

Tale programma dovrà anche essere inserito come progetto nei Piani della Sicurezza ai sensi della Disposizione n. 56/2003 e successive modifiche e integrazioni.





Art. 8

(Documentazione da produrre)

Le Imprese Ferroviarie ed i soggetti interessati di cui all'art. 9, coerentemente con il programma di adeguamento di cui all'art. 7 e prima della rimessa in circolazione sulla Rete Ferroviaria Italiana del primo rotabile della serie adeguato ai requisiti previsti dalla presente Disposizione, devono produrre al Gestore Infrastruttura la documentazione richiesta dalla Disposizione 1/2003, così come integrata dalla presente, che comprovi la conformità del mezzo ai requisiti richiesti. Per il materiale rotabile di cui all'art. 3 comma a) la documentazione dovrà essere presentata per ogni singolo requisito previsto in conformità a quanto richiesto dall'Allegato 4, così come modificato dalla presente Disposizione.

Art. 9

(Obblighi)

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n.188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di Sicurezza nonché da qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni ivi comprese la strutture di Rete Ferroviaria Italiana.

Art. 10

(Entrata in vigore)

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 01/09/2007.

Giorgio Di Marco

